

**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
TRA IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E L'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI GENOVA**

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito denominato Corpo Nazionale), C.F. n. 80219290584, rappresentato dal Direttore regionale dei vigili del fuoco della Liguria, Dott. Ing. Tolomeo Litterio, nato a Foggia (FG) il 6.10.1953, domiciliato per la carica presso la sede legale della Direzione regionale dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile, in Genova, Viale Brigata Bisagno

e

L'Università degli Studi di Genova (di seguito denominata Università), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, (d'ora innanzi denominata «Università»), rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Paolo Comanducci, nato a Roma il 26 settembre 1950, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del consiglio di amministrazione del 24.2.2016

(qui di seguito denominate singolarmente anche “parte” e congiuntamente anche “parti”)

VISTO il decreto legislativo n° 139 del 8 marzo 2006 - Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 e, in particolare, gli articoli 14 e 17 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139 che prevedono che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco coordini e sviluppi l'attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti ed aziende, la formazione nelle materie della prevenzione incendi e del soccorso pubblico, nonché la diffusione della cultura della sicurezza antincendio, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica;

VISTA la legge 10 agosto 2000 n. 246, che al capo III, art. 17, fa espressamente riferimento alle convenzioni che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può stipulare con enti locali ed altri enti pubblici o privati;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 609 che prevede che il Corpo nazionale effettui i servizi formazione e di addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche, avvalendosi del personale addetto, mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe;

VISTO il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazione nella legge 31 maggio 2005, n. 89 che all'articolo 7bis prevede che i servizi di formazione in materia di prevenzione incendi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su richiesta di soggetti pubblici o privati, a seguito della stipula di apposite convenzioni, sono erogati con le stesse modalità e condizioni stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.

PREMESSO CHE

- l'Università partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile;
- l'Università, per la realizzazione dei propri obiettivi, sviluppa la ricerca scientifica e svolge attività didattiche e sperimentali, anche con la collaborazione ed il supporto di altri soggetti sia pubblici che privati;
- l'Università svolge attività didattica per il conferimento di titoli di laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, ed inoltre può organizzare corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale alla conclusione dei quali sono rilasciati gli attestati di frequenza e, ove ciò sia previsto, di verifica finale delle competenze acquisite e corsi per master universitari di primo e di secondo livello, al termine dei quali sono rilasciati i rispettivi diplomi; secondo quanto previsto dal Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di primo e di secondo livello;
- l'Università, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, promuove tirocini presso datori di lavoro pubblici e privati, secondo quanto stabilito dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e relativo regolamento di attuazione, nonché dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il Ministero dell'Interno ha tra le proprie finalità istituzionali la divulgazione a qualsiasi livello della cultura della sicurezza;
- l'Università e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno intrapreso rapporti di collaborazione con la stipula di accordi quadro, l'ultimo dei quali scaduto in data 15.1.2016;
- le parti intendono rinnovare il precitato accordo al fine di proseguire e rafforzare la proficua collaborazione intrapresa.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - PREMESSE

1. Le premesse sopra riportate formano parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

Art. 2 - OGGETTO

1. L'Università e il Corpo Nazionale intendono rafforzare la collaborazione già intrapresa, finalizzata alla progettazione e realizzazione delle iniziative sotto elencate:
 - a) scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie di reciproco interesse;
 - b) reciproca collaborazione generale ed assistenza di carattere tecnico-scientifico, in tutti i campi in cui si riconosca, da parte dei contraenti, un interesse per l'attuazione dei progetti e dei programmi in comune (conferenze, convegni, ecc);

- c) sviluppo e realizzazione di “studi di settore” su problematiche di sicurezza antincendio, anche in collaborazione con soggetti terzi;
- d) collaborazione, nell’ambito delle rispettive specificità e competenze istituzionali, per avviare e/o sviluppare sinergie con altri soggetti pubblici e privati in materie di interesse reciproco e della collettività;
- e) predisposizione e attuazione di progetti di formazione universitaria e post universitaria, di alta formazione e di formazione continua, nelle aree di comune interesse dei contraenti, ivi comprese le iniziative formative in tema di gestione delle emergenze e il relativo aggiornamento professionale;
- f) proposte di “offerta formativa” mirate alla divulgazione tra gli allievi universitari della “cultura della prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro” (di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni) e relative misure di protezione e prevenzione da porre in essere;
- g) svolgimento di tirocini formativi e di orientamento per gli studenti e laureati dell’Università presso le sedi del corpo nazionale dei vigili del fuoco che si riterranno più opportune;
- h) forme di collaborazione tra le parti che possono concretizzarsi nella proposta, da parte dell’Università e delle strutture in cui essa si articola, di progetti di norme tecniche di interesse del Corpo nazionale vigili del fuoco.

Art. 3 - COMITATO DI COORDINAMENTO

1. Per l’attuazione ed il monitoraggio del presente accordo quadro viene istituito un apposito Comitato di coordinamento (di seguito, Comitato) composto dai firmatari (o da 1 loro delegato).
2. Il Comitato istituirà un Comitato tecnico consultivo, composto da componenti designati dalle parti.
3. La segreteria dei Comitati è assicurata dall’Università.
4. Il Comitato di coordinamento provvede a:
 - esaminare e valutare - sulla base di rapporti predisposti dal Comitato tecnico consultivo - le proposte sia di attività, sia di accordi di collaborazione provenienti dalle parti;
 - promuovere l’ottimale coordinamento ed integrazione fra le varie attività in essere fra le parti;
 - individuare - anche tramite rapporti predisposti dal Comitato tecnico consultivo - e proporre autonomamente alle parti, per l’attuazione di competenza, specifici settori da approfondire ed attività da sviluppare;
 - indire riunioni del personale direttamente responsabile – sia del Corpo Nazionale che dell’Università – mirate ad approfondire singole linee di formazione e di attività in generale, anche per definire, se del caso, specifici dettagli dei programmi operativi;
5. Entro tre mesi dalla data di stipula del presente accordo e, successivamente, almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno di riferimento, il Presidente del Comitato trasmetterà agli organi competenti delle Parti un documento, approvato preliminarmente dal Comitato di coordinamento, contenente:
 - la descrizione delle singole attività previste per l’anno successivo;
 - una relazione predisposta dal Comitato tecnico consultivo sulle attività svolte nell’anno precedente;
 - i relativi elementi di valutazione sotto il profilo scientifico e tecnologico.

Art. 4 - MODALITA' DI COLLABORAZIONE

1. Le modalità di svolgimento delle puntuali attività declinate al precedente art. 2, potranno essere successivamente disciplinate mediante la stipula di specifici protocolli attuativi tra le parti e/o le rispettive strutture interessate secondo le proprie finalità istituzionali, ai sensi del presente accordo quadro e della normativa vigente.
2. I protocolli attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente atto.
4. L'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento avverrà secondo le modalità previste dalla normativa regionale di riferimento. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali, troveranno applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui all'art.11, c.1, del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla L. 14.9.2011, n. 148, l'art.18 della L. 24.6.1997, n. 196 e il relativo regolamento di attuazione.

Art. 5 - SICUREZZA

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che le parti assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto del presente accordo quadro.
2. Si demanda ai singoli protocolli la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Art. 6 - DURATA ED EVENTUALE RINNOVO

1. Il presente accordo quadro ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le parti per uguale periodo, previa delibera dell'organo competente.
2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente accordo.
3. Al termine del presente accordo le parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dai possibili protocolli attuativi.

Art. 7 - RECESSO O SCIoglIMENTO

1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante PEC.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli protocolli attuativi già stipulati alla data di estinzione dell'accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 8 - COPERTURE ASSICURATIVE

1. Le parti danno atto che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 9 – COSTI

1. Il presente accordo non comporta oneri a carico delle parti.
2. I soli costi derivanti dall'attuazione dell'accordo riguardano le attività didattiche eventualmente rese dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, ai sensi dell'art. 7 bis della legge 31 maggio 2005, n. 89, saranno remunerate dagli Enti organizzatori con le stesse modalità previste dalla legge 28 novembre 1996, n. 609 .
3. Gli eventuali ulteriori oneri, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle parti per i servizi resi, saranno determinati nei singoli protocolli attuativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi, previa delibera dell'organo competente.

Art. 10 - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

1. Le parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione dei protocolli attuativi di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno dei protocolli attuativi.

Art. 11 - RISERVATEZZA

1. Le parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'accordo.

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo quadro e ai protocolli attuativi di cui all'art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art. 13 - INCOMPATIBILITA'

1. Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto della presente convenzione, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 14 - CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 15- REGISTRAZIONE

1. Il presente atto si compone di n. 6 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge n. 241/1990.

Università degli Studi di Genova
Il Rettore
Prof. Paolo Comanducci

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Direttore regionale dei vigili del fuoco della Liguria
Dott. Ing. Tolomeo Litterio